



24/2023

Agenzia per la Coesione Territoriale

Il Direttore Generale

- VISTO** l'articolo 10 del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*", che ha istituito l'Agenzia per la Coesione Territoriale e ha disposto che le funzioni relative alla politica di coesione siano ripartite tra il Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia medesima;
- VISTA** la legge del 7 agosto 1990 n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", con particolare riferimento agli articoli 21-*quinquies* ("*Revoca del provvedimento*") e 21-*nonies* ("*Annullamento d'ufficio*");
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo Unico in materia di documentazione amministrativa*";
- VISTO** il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione digitale*";
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 13 aprile 2021, con cui il Dott. Paolo Esposito è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con decorrenza 31 marzo 2021;
- VISTO** il Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- VISTO** il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- VISTO** in particolare, l'articolo 1 del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;
- VISTO** l'art. 1, comma 2, lett. a), n. 4), del citato Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, che prevede il trasferimento di risorse pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 dal Ministero dell'economia e delle finanze al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli interventi "*Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati*";



VISTO l'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 e, in particolare, la scheda progetto *“Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 204 del 29 settembre 2021 di approvazione dello schema di *“Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno”*;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale 30 dicembre 2021, n. 319 di approvazione (i) degli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali, presentate a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, (ii) nonché dell'Allegato 3, recante *“Invito, rivolto ai soli soggetti Proponenti delle idee progettuali presenti nella lista approvata con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla presentazione di progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 2, lett. a), n. 4 del d.l. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, in seguito a procedura negoziale”*;

TENUTO CONTO che, il succitato Invito ha dettato previsioni specifiche relative alla disciplina degli “aiuti di Stato”, prevedendo, al punto 5.3, che: *“La previsione di uno sfruttamento a fini non commerciali dell'infrastruttura oggetto di finanziamento non configura profili di aiuto di Stato a condizione che siano soddisfatti uno o più dei seguenti elementi:*

1. l'infrastruttura di ricerca dovrà essere utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico dovrà rimanere puramente accessorio, nel senso che l'utilizzo economico corrisponde a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale;

2. l'attività economica, se presente, dovrà assorbire esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non dovrà superare il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità;

3. le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) dovranno essere svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti dovranno essere reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture;





4. le attività di ricerca e sviluppo dovranno essere svolte in maniera indipendente, con la finalità di incrementare il sapere e migliorare la comprensione;

5. sia garantita una diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati della ricerca”;

VISTO l'articolo 42, comma 5-bis, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede che *“Al fine di rafforzare il progetto “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, previsto nel quadro del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), numero 4, del Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate allo scorrimento, nei limiti della capienza, della graduatoria dei progetti valutati come idonei nell’ambito della procedura attuativa del citato programma, ma non finanziati per insufficienza della dotazione finanziaria originariamente prevista. Le modalità di controllo, di monitoraggio, di assegnazione e di erogazione delle risorse sono stabilite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2022, in coerenza con le previsioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 7, del citato Decreto-legge n. 59 del 2021. Con il medesimo decreto è approvato un cronoprogramma procedurale che prevede la stipulazione della convenzione per la concessione delle sovvenzioni entro il 31 dicembre 2022 [poi prorogato al 31 dicembre 2023 con Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, n.d.r.] e, a partire da tale data, il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell’ambito temporale di cui al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021”*;

TENUTO CONTO di quanto previsto all’art. 19, comma 1, del sopra citato Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il quale ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale saranno stipulate le convenzioni per la concessione delle sovvenzioni di cui all’art. 42, comma 5-bis, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sulla base di un Decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato non ancora approvato;

VISTO il Decreto n. 214 del 27 giugno 2022 del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale di approvazione della graduatoria ai sensi dell’art. 15 dell’Invito, nell’ambito della quale il Progetto *“Ecosistema dell’Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l’innovazione tecnologica (EASSITECH)”*



dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» si è posizionato al ventinovesimo posto;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022 di approvazione dell'Elenco, allegato al medesimo, dei Beneficiari ammessi a finanziamento, nel quale sono stati inclusi i progetti classificatisi nelle prime ventisette posizioni in graduatoria;

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 247 del 19 luglio 2022 di rettifica parziale dell'Elenco allegato al Decreto del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 215 del 27 giugno 2022;

VISTO l'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° agosto 2022, ai sensi del quale: *“1. Alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, imprevedibile, gli adempimenti stabiliti per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 di cui all'allegato 1 del decreto del 15 luglio 2021, possono essere realizzati entro il rispettivo trimestre successivo. 2. Resta fermo il rispetto di tutti gli adempimenti dell'anno 2022 da realizzare entro e non oltre il quarto trimestre del medesimo anno”*;

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 265 del 5 agosto 2022, con il quale è stato revocato il contributo a n. 8 operatori;

VISTA la nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 19403 del 19 settembre 2022, con la quale l'Agenzia ha comunicato all'Università degli Studi «G. d'Annunzio» che *“[...] per effetto delle modifiche degli importi e dell'elenco dei beneficiari assegnatari dei finanziamenti, si sono rese disponibili adeguate risorse per assegnare al progetto "Ecosistema dell'Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l'innovazione tecnologica (EASSITECH)" il finanziamento pari ad euro 9.250.000,001. Tale importo corrisponde al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, che è di applicazione al progetto in esame e, quindi, conformemente a quanto indicato nell'Invito in oggetto, la restante parte non agevolabile del costo complessivo per la sua realizzazione dovrà essere assicurata da codesto proponente e dai relativi partner”*;

VISTA la nota n. 66090 del 22 settembre 2022, trasmessa in riscontro alla succitata nota dell'Agenzia dall'Università degli Studi «G. d'Annunzio», nell'ambito della quale è stata sostenuta l'insussistenza dei presupposti per la configurazione del Progetto quale “aiuto di Stato”;

CONSIDERATO che l'Agenzia ha conseguentemente avviato una procedura di riesame dell'intervento, al fine di effettuare approfondimenti in merito alla sussistenza o meno dei presupposti correlati all'inquadramento del Progetto quale “aiuto di Stato”;





TENUTO CONTO degli incontri tecnici tra l’Agenzia e l’Università degli Studi «G. d’Annunzio», nonché dell’ulteriore nota dell’Università prot. n. 67630 del 27 settembre 2022 e della mail del 17 ottobre 2022 a firma del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

TENUTO CONTO che, nelle more delle suddette valutazioni, l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» ha presentato ricorso al T.A.R., notificato in data 18 novembre 2022, richiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, anche con decreto monocratico, della citata nota dell’Agenzia n. 19403 del 19 settembre 2022;

VISTO il Decreto monocratico del TAR Lazio, Sez. IV-bis, 2 dicembre 2022, n. 7370, con il quale è stata disposta la sospensione della nota impugnata, in attesa della camera di consiglio fissata per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare per il 10 gennaio 2023;

VISTA l’Ordinanza del TAR Lazio, Sez. IV-bis, 12 gennaio 2023, n. 177, con la quale è stata rigettata l’istanza cautelare per assenza del presupposto del periculum in mora, rilevando che *“non si sono ancora verificati i presupposti perché possa operare lo scorrimento della graduatoria previsto dall’art. 42 comma 5 bis, D.L. n. 50/2022, conv. con L. n. 91/2022”* e che, pertanto, *“non sussiste il pericolo, allegato dalla ricorrente, derivante dallo scorrimento della graduatoria e consistente nella perdita del finanziamento integrale del progetto”*, con fissazione dell’udienza di merito al 23 maggio 2023;

CONSIDERATO che, stante la complessità e la delicatezza della tematica l’Agenzia, in considerazione dei contenuti del ricorso promosso e dell’analiticità delle corrispondenti deduzioni giudiziarie, ha tuttavia proceduto ad effettuare approfondimenti ulteriori, finalizzati a valutare l’adozione di eventuali provvedimenti formali riguardanti il finanziamento del Progetto *“Ecosistema dell’Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l’innovazione tecnologica (EASSITECH)”*, avvalendosi anche dei contenuti del ricorso promosso e dell’analiticità delle corrispondenti deduzioni giudiziarie rispetto al contesto desumibile originariamente dalla domanda di finanziamento, e dalle interlocuzioni successivamente intervenute;

RITENUTO che tale riesame è funzionale all’eventuale possibilità che, per effetto di scorrimenti della graduatoria, anche derivanti dalla disponibilità di maggiori finanziamenti, il progetto in questione risulti successivamente collocato in posizione utile e finanziabile;

CONSIDERATO che l’Agenzia, in ragione delle risorse rese disponibili per il 2023 a seguito della suddetta proroga disposta con Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 e in vista della prossima adozione del suddetto Decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ritiene necessario adottare il presente Decreto, a conferma delle valutazioni già rappresentate dall’Agenzia nel corso delle precedenti



interlocuzioni, nel corso delle quali era stata riconosciuta la non sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un “aiuto di Stato”;

CONSIDERATO che, nello specifico, da approfondimenti svolti sui contenuti della Relazione sull’Analisi Costi/Benefici (All. 4 dell’Invito) prodotta dall’Università degli Studi «G. d’Annunzio» nell’ambito della domanda di finanziamento, è stato rilevato che:

- i dati di sintesi dell’analisi finanziaria contenuti nella tabella 12 evidenziano la mancata produzione di utili nell’ambito del Progetto, in quanto il “valore delle prestazioni” (pari ad euro 20.649.649,00) risulta inferiore all’ammontare dei “costi operativi e gestionali” (pari a euro 21.280.326,00), calcolati al netto dei costi di investimento (pari ad euro 16.854.988,00);
- inoltre, il VAN e il TIR relativi al Progetto risultano entrambi negativi (pari rispettivamente ad euro -17.485.674,00 ed a -10,40%) e, conseguentemente, il Progetto non potrebbe trovare attuazione in assenza di finanziamento;
- in ragione di quanto sopra, non emerge la produzione di utili da distribuire nell’ambito del Progetto in questione, potendosi invece evidenziare come il “valore delle prestazioni” sia oggetto di reinvestimento, a copertura dei “costi operativi e gestionali”;

VISTO il sopra citato punto 5.3, n. 3 dell’Invito, in base al quale: *“La previsione di uno sfruttamento a fini non commerciali dell’infrastruttura oggetto di finanziamento non configura profili di aiuto di Stato a condizione che siano soddisfatti uno o più dei seguenti elementi:*

[...]

3. le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) dovranno essere svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti dovranno essere reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture”;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto sopra, il Progetto *“Ecosistema dell’Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l’innovazione tecnologica (EASSITECH)”* deve essere riquilibrato come “non aiuto di Stato”, essendo ravvisabili i presupposti di cui al punto 5.3, n. 3, dell’Invito, in quanto:

- il Progetto ha ad oggetto attività di trasferimento del sapere, essendo volto a costituire un *hub* per lo svolgimento di iniziative di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico ed incubazione d’impresa;



- le suddette attività sono svolte da organismi di ricerca, quali l'Università degli Studi «G. d'Annunzio» e Università Politecnica delle Marche, nell'ambito dell'infrastruttura all'uopo realizzata;
- come già evidenziato innanzi, il valore delle prestazioni è oggetto di reinvestimento a copertura dei costi;

TENUTO CONTO che, pertanto, il contributo concedibile all'Università degli Studi «G. d'Annunzio» risulterà pari ad euro 18.500.000,00 (euro diciottomilionicinquecentomila/00), corrispondente al cento per cento del finanziamento richiesto, con conseguente necessità di ritirare la precedente nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 19403 del 19 settembre 2022;

CONSIDERATO che la concessione del contributo di cui sopra è subordinata, in ogni caso, alla disponibilità delle risorse, nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata con il Decreto dell'Agenzia n. 214 del 27 giugno 2022;

VISTI gli articoli 21-*quinquies* (“*Revoca del provvedimento*”) e 21-*nonies* (“*Annullamento d'ufficio*”) della legge 241/1990, intesi a disciplinare l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione, che nella fattispecie giustificano il ritiro del presente provvedimento per le ragioni esposte nel presente Decreto;

CONSIDERATO che, in ogni caso, il contributo eventualmente concesso a seguito di scorrimento sarà oggetto di ridimensionamento, nel caso in cui, in corso di esecuzione del Progetto, dovessero configurarsi o sopravvenire condizioni tali da determinare la riqualificazione dell'intervento in termini di “aiuto di Stato”;

TENUTO CONTO che la Convenzione eventualmente sottoscritta riceverà in un'apposita clausola la previsione di cui al punto precedente;

DECRETA

Articolo 1

1. Con il presente Decreto, si ritira la precedente nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale protocollo n. 19403 del 19 settembre 2022 e si qualifica conseguentemente il Progetto “*Ecosistema dell'Adriatico per la sostenibilità, salute, clima e l'innovazione tecnologica (EASSITECH)*” dell'Università degli Studi «G. d'Annunzio» come “non aiuto di stato”, per un importo di contributo concedibile pari ad euro 18.500.000,00 (euro diciottomilionicinquecentomila/00).

Articolo 2



1. La concessione del contributo di cui all'articolo 1 è subordinata, in ogni caso, alla disponibilità delle risorse, nel rispetto dell'ordine della graduatoria approvata con il Decreto dell'Agenzia n. 214 del 27 giugno 2022.
2. Il contributo eventualmente concesso a seguito di scorrimento sarà, in ogni caso, oggetto di ridimensionamento, nel caso in cui, in corso di esecuzione del Progetto, dovessero configurarsi o sopravvenire condizioni tali da determinare la riqualificazione dell'intervento in termini di "aiuto di Stato".

Articolo 3

1. Il Responsabile del procedimento è autorizzato a trasmettere, a mezzo PEC, il presente Decreto al soggetto indicato nel precedente articolo 1.

Articolo 4

1. La pubblicazione del presente Decreto sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Esposito

Roma,

18 GEN. 2023